

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 gennaio 2007, n. 3

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo alle competenze, alla sede e alle modalita' di funzionamento dei Comitati provinciali di valutazione per la qualita' del sistema scolastico e dei relativi nuclei operativi di supporto. (GU n. 26 del 28-6-2008)

(Provincia di Bolzano)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 13 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4701 del 18 dicembre 2006

Emana

il seguente regolamento:

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2007, registro n. 1, foglio n. 5

Art. 1.

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 4 giugno 2003, n. 22, così' sostituito:

«Art. 4 (Competenze). - 1. Nel quadro delle prioritá' contenute nelle direttive emanate dal competente assessore o dalla competente assessora, il Comitato provinciale definisce gli obiettivi e gli standard operativi della valutazione esterna del sistema scolastico nel suo complesso e nelle sue articolazioni nonché' delle singole istituzioni scolastiche, accompagna lo svolgimento della valutazione e provvede affinché' i risultati vengano resi pubblici.

2. Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta formativa, il Comitato provinciale, in particolare:

a) verifica che gli obiettivi e gli standard qualitativi previsti a livello provinciale nonché' gli obiettivi stabiliti dalla scuola autonoma siano stati raggiunti;

b) valuta l'efficacia dell'istruzione e della formazione e compara i risultati di queste analisi con quelli rilevati a livello nazionale e internazionale in collaborazione con il nucleo operativo;

c) indaga le cause dei risultati scolastici, sia in caso di successo che di insuccesso, con particolare riguardo alla dispersione scolastica;

d) promuove nelle scuole di ogni ordine e grado la cultura della valutazione interna ed esterna, sia dell'autovalutazione sia dell'eterovalutazione;

e) esamina gli effetti delle scelte di politica scolastica e delle norme legislative nel settore scolastico;

f) valuta l'idoneità' dei curricoli e gli esiti delle iniziative di innovazione promosse in ambito provinciale, nonché' le competenze raggiunte dagli alunni e dalle alunne e la qualita' dell'offerta formativa;

g) promuove la partecipazione a progetti nazionali ed internazionali di valutazione nel settore scolastico e analizza i risultati raggiunti;

h) definisce con il nucleo operativo il procedimento di analisi e valutazione sistematica della qualita' dei servizi e delle prestazioni delle istituzioni scolastiche;

i) formula proposte per lo sviluppo delle politiche scolastiche e della qualita' dell'intero sistema scolastico.

3. Il Comitato provinciale predispone, sentito l'Intendente scolastico o l'Intendente scolastica, il piano annuale e pluriennale di attività' nonché' il relativo preventivo di spesa annuale, i quali

vengono approvati dalla giunta provinciale. Gli oneri per il conferimento di incarichi di consulenza non possono superare gli stanziamenti iscritti, a tal fine, nel preventivo di spesa approvato dalla giunta provinciale.».

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 4 giugno 2003, n. 22, e' aggiunto il seguente comma 3:

«3. Tra i Comitati provinciali di valutazione possono essere stipulate delle convenzioni per una cooperazione trasversale tra i nuclei operativi.».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia 4 giugno 2003, n. 22, e' cosi' sostituito:

«2. Il nucleo operativo analizza e valuta gli sviluppi e le innovazioni nel settore scolastico e presenta i risultati al Comitato provinciale per una valutazione congiunta.».

Art. 4.

1. L'art. 8 del decreto del presidente della provincia 4 giugno 2003, n. 22, e' cosi' sostituito:

«Art. 8 (Competenze). - 1. Il nucleo operativo esegue le delibere del Comitato provinciale e da' concreta attuazione al piano di attivita'. In particolare, esso:

a) cura la raccolta e l'elaborazione sistematica dei dati rilevanti ai fini della valutazione del sistema scolastico nel suo complesso e delle singole istituzioni scolastiche;

b) raccoglie sistematicamente i dati relativi all'analisi di contesto del sistema scolastico, evidenzia le iniziative scolastiche di carattere innovativo e di sviluppo e redige una relazione per il Comitato provinciale e per le comunita' scolastiche, secondo le procedure concordate;

c) effettua valutazioni mirate a livello locale e partecipa a rilevazioni a livello nazionale e internazionale, d'intesa e in collaborazione, se necessario, con istituzioni pubbliche e private;

d) analizza i dati relativi alle rilevazioni effettuate, confrontandoli con i dati emersi a livello nazionale ed internazionale;

e) istituisce una banca dati di servizio al sistema scolastico e alle singole scuole, finalizzata all'analisi di sistema e alla raccolta e diffusione di buone pratiche, eventualmente anche in collaborazione con le corrispondenti istituzioni in Italia e all'estero;

f) collabora alla stesura del rapporto sul sistema scolastico;

g) cura le relazioni con istituzioni nazionali e internazionali nell'ambito della valutazione;

h) e' interlocutore per le proposte di sviluppo qualitativo delle istituzioni scolastiche.

2. Nell'esercizio della loro attivita', i membri del nucleo operativo visitano le scuole adottando un modello di valutazione quantitativa e qualitativa improntato alla trasparenza, in aderenza agli standard e alle procedure stabiliti dal Comitato di valutazione. Accedono alla documentazione delle scuole, e verificano il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle singole scuole autonome, tenuto conto dell'autovalutazione da esse effettuata, ed il perseguimento degli obiettivi e standard qualitativi previsti a livello provinciale; valutano inoltre la prestazione complessiva delle singole scuole e presentano loro una relazione strutturata.».

Art. 5.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 4 giugno 2003, n. 22, e' aggiunto il seguente comma 5:

«5. Agli esperti e alle esperte di valutazione dei nuclei operativi spetta un'indennita' d'istituto adeguata alla complessita' dei compiti e al grado di responsabilita'. Fino alla definizione di tale indennita' a livello di contratto collettivo provinciale, essa e' determinata dalla giunta provinciale.».

Art. 6.

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 4 giugno 2003, n. 22, e' abrogato.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 gennaio 2007

DURNWALDER